

CONVENZIONE 2025

tra

Sicily by Car S.p.A – con sede legale in Bolzano (BZ), via Galileo Galilei, n.10/h e sede amministrativa in Villagrazia di Carini (PA), via Cinisi n.3, P.Iva 00105050827 (di seguito denominata anche “Società”) in persona del Legale Rappresentante Dott. Tommaso Dragotto

e

Ordine dei farmacisti di Sassari, – sede Via C. Forlanini 1, 07100 Sassari (di seguito anche “il cliente”) **(di seguito anche “il cliente”)**

Il presente accordo trova origine e motivazioni nelle seguenti premesse:

- Sicily by Car SpA, leader di settore, è in grado di fornire servizi nell’ambito del noleggio a breve e medio termine, su tutto il territorio italiano in ragione degli oltre 55 uffici, cittadini ed aeroportuali ed una flotta di oltre 13.000 veicoli ad alimentazione endotermica ed elettrica;

- Havas Group Italy intende trasferire ai propri dirigenti, componenti ed iscritti, formule di acquisto di servizi e prodotti attraverso specifiche convenzioni come per il caso di specie nel settore dell’autonoleggio;

Conseguentemente, le parti stipulano il presente accordo di convenzione (di seguito denominato anche “Convenzione”), secondo i termini e le condizioni che seguono.

Art.1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della “Convenzione”, poiché ne rappresentano l’unica e vera motivazione e vengono espressamente accettate dalle Parti.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Sicily by Car, si impegna a riservare a tutti i soggetti riconducibili ad **Ordine dei farmacisti di Sassari** una scontistica riservata pari al **15%** calcolata sul costo del noleggio al netto di IVA ed eventuali supplementi aggiuntivi. Lo sconto sarà valido per noleggi giornalieri in tutta Italia, di veicoli e furgoni sia elettrici che endotermici. Tale scontistica non è cumulabile con altre promozioni in atto e verrà applicata sulla tariffa in vigore all'atto della prenotazione. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni attive e non è applicabile alle tariffe fisse, mensili, plurimensili, aziendali, convenzioni e tutto quanto non espressamente incluso nella tariffa base di noleggio.

Sicily by Car si impegna altresì a riservare, per tutta la durata dell’accordo, quanto segue:

- **10% di sconto sul costo della clausola Car Protection Plus**
- **10% di sconto sul costo della clausola Super Gold Protection**
- **10% di sconto sul costo della clausola PAI**
- **10% di sconto sul costo della clausola Road Assistance Plus**
- **10% di sconto sul costo dell’accessorio seconda guida**
- **10% di sconto sul costo dell’accessorio terza guida**
- **10% di sconto sul costo dell’accessorio seggiolino**
- **10% di sconto sul costo dell’accessorio child seat**
- **10% di sconto sul costo dell’accessorio priority check-in**

Art. 3 – USO DELLA “CONVENZIONE”

L'accesso ai servizi erogati dalla “Convenzione”, potrà essere effettuato tramite il sito web www.sicilybycar.it ed il seguente link dedicato tramite cui sarà possibile ricevere la quotazione già al netto dello sconto:
<https://www.sicilybycar.it/index.aspx?conv=CNORFARMSS>

Diversamente, sarà possibile inserire il codice identificativo di sconto " **C8ORFARMSS**" nell'apposita sezione dell'area prenotazione del sito web o dell'app MySbC.

Una volta inseriti i dettagli relativi al noleggio, sarà possibile visualizzare la quotazione al netto della scontistica riservata e procedere, quindi, con la tipologia di pagamento prescelta:

1. pagamento diretto al ritiro della vettura, presso il banco di noleggio;
2. prepagato online al termine della prenotazione.

A prescindere dalla modalità di pagamento opzionata (in loco o prepagato on-line), è richiesto che l'utente intestatario della prenotazione sia in possesso di una carta di credito finanziaria (non elettronica) a lui intestata, da presentare all'atto della stipula del contratto di noleggio.

Ogni soggetto richiedente sarà, inoltre, dotato di apposito supporto (badge, tesserino, etc.), attestante la riconducibilità alla “Convenzione” con “**Ordine dei farmacisti di Sassari**” in assenza del quale verrà addebitata al cliente la differenza tariffaria tra la tariffa ufficiale in vigore all'atto della prenotazione e la tariffa con sconto applicato.

Sicily by Car in assenza dell'apposito supporto richiesto al momento del ritiro del veicolo, si riserva altresì la facoltà di non procedere con l'emissione del contratto di noleggio.

Sicily by Car si riserva il diritto di potere modificare le proprie condizioni commerciali di pagamento e di noleggio senza obbligo di alcun preavviso e comunicazione nei confronti del soggetto convenzionato. Per le Condizioni Generali di Noleggio e le Informazioni di Noleggio si rimanda al sito www.sicilybycar.it

Art. 4 – DIVULGAZIONE DELLA “CONVENZIONE”

Il Cliente si impegna a garantire la massima e costante divulgazione della “Convenzione” attraverso ogni e qualsiasi strumento come, a titolo esemplificativo e non limitativo, newsletter periodica, social network, siti istituzionali. In ogni caso tutte le attività reciproche che prevedono la pubblicazione e l'utilizzo dei rispettivi loghi, dovranno essere preventivamente approvate dalla controparte dietro comunicazione inviata a mezzo email.

Art. 5 – DURATA

La presente “Convenzione” si intende valida dal **09/04/2025 al 09/04/2027** e con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti. Una eventuale richiesta di recesso proveniente da una delle parti andrà comunicata a mezzo PEC e/o raccomandata con ricevuta di ritorno e avrà corso dopo 20 giorni dalla ricezione della stessa.

Art. 6 – MODIFICHE DELLA “CONVENZIONE”

Qualunque modifica alla presente “Convenzione” non potrà avere luogo e non potrà essere approvata che mediante atto scritto.

Art. 7 – VARIAZIONI E/O AGGIUNTA AL SERVIZIO

Sicily by Car si riserverà la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza della “Convenzione” e degli eventuali rinnovi, tutte quelle modifiche ed aggiunte che potranno ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio,

oltre quelle che dovessero rendersi necessarie, in caso di sopraggiunte aumentate e/o ridotte e/o variate necessità. Gli eventuali cambiamenti degli assetti organizzativi intervenuti, per entrambe le parti, non comporteranno alcuna modifica delle condizioni stabilite con la presente “Convenzione”.

Art. 8 - SEGRETEZZA

Sicily by Car potrà fare uso di documenti, informazioni e quant'altro messo a disposizione da dal Cliente esclusivamente nell'ambito della presente “Convenzione”, e solo per lo svolgimento delle attività previste nella medesima. Nessuna delle parti potrà utilizzare in alcuna maniera, anche dopo la cessazione della presente “Convenzione” ogni e qualsiasi informazione ritenuta riservata, o della quale si sia avuta conoscenza. Il mancato rispetto della presente clausola costituirà valido motivo di risoluzione anticipata della “Convenzione”.

Art. 9 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE ex D. Lgs 231/2001 E RISPETTO DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che la Sicily By Car ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 ed il correlato Codice Etico (reperibili sul sito aziendale <https://www.sicilybycar.it/it/trasparenza>), e dichiara che la propria organizzazione si conforma ai principi dagli stessi previsti.

Il **Cliente** dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il “Decreto 231”) prevede la responsabilità diretta degli enti, anche privi di personalità giuridica, per una serie di reati commessi - nell'interesse o vantaggio dell'ente - da persone che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dello stesso, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei medesimi, e si impegna - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - al rispetto del Codice Etico e di Comportamento per quanto ad essa applicabile e della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti in violazione del Codice Etico e di Comportamento e/o tali da configurare una delle ipotesi di Reato previste dal Decreto 231 (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), nonché a tenere nei rapporti con Sicily by Car un comportamento conforme ai canoni della correttezza e dei principi ispiratori del Modello e del Codice Etico e di Comportamento. Il **Cliente** è obbligato, in caso di condanna [o di condanna di una sua eventuale società controllate ex art. 2359 codice civile], anche con sentenza non passata in giudicato, nonché in caso di applicazione di sanzione su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e 63 del Decreto 231, per uno dei Reati, nonché nel caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, o di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei Reati a carico di esponenti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione propri o di una delle società controllate ex art. 2359 codice civile, ad informare tempestivamente Sicily by Car che, in tali casi, sarà legittimata a risolvere la presente Convenzione con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto 231. Considerato che l'elenco dei Reati potrebbe essere ampliato in futuro, la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel Decreto 231 introdotti anche successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 10 – Privacy

Gli eventuali dati personali trattati in esecuzione del presente contratto/accordo e/o in virtù di attuazione dello stesso, saranno gestiti dalle Parti in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”) e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”) novellato dal D. Lgs. n.101 del 10 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, e dovranno essere elaborati (con modalità manuali e/o automatizzate) secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione, così come previsto dalla normativa Nazionale e Comunitaria. Ciascuna Parte garantisce il rispetto della normativa sopra indicata e di tutto quanto

previsto dal presente articolo, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni responsabilità e conseguenza, in caso di violazione. Nel caso in cui una Parte sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, tale Parte verrà designata dall'altra Parte, senza alcun costo e onere, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR, con apposito atto scritto, da allegare alla presente e di cui costituirà parte integrante. Nel caso in cui sorgessero forme di contitolarità sul trattamento di dati personali di terzi ad opera di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere o costo, un contratto di contitolarità a norma dell'art. 26 del GDPR.

La scadenza o la risoluzione della Convenzione non esonerano comunque le parti dai loro rispettivi obblighi in materia di privacy e protezione dei dati personali per il tempo in cui l'eventuale trattamento dovesse proseguire anche dopo tale scadenza o cessazione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 37-39 del Regolamento Europeo, Sicily by Car ha designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Dott. Davide Candia, contattabile via e-mail all'indirizzo: dpo@sbc.it, che ha il compito di sorvegliare l'osservanza degli obblighi in tale materia.

Art. 11 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente "Convenzione", le parti convengono che sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

Carini (PA), 09/04/2025

Ordine dei farmacisti di Sassari
